



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1157 c.o.m.

Promozioni a scelta nel grado superiore

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 7 promozioni il primo, terzo, e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno;
- b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; una promozione il secondo anno;
- c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno;
- d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e quarto anno; nessuna promozione il terzo anno. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni quattro anni.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 18 aprile 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	VIII — Avanzamento degli ufficiali della marina militare ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1157-promozioni-a-scelta-nel-grado-superiore/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it